

**SUPERBONUS 110% - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SISMICO  
SPESE SOSTENUTE DAL 1° LUGLIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021\***

**INTERVENTI "TRAINANTI"**

TIPO DI INTERVENTO	TIPO DI IMMOBILE E LIMITE DI SPESA	
<p>Isolamento termico, il cosiddetto cappotto, con interventi di coibentazione delle pareti esterne (superfici opache verticali), di coperture e pavimenti (superfici orizzontali) e delle superfici inclinate, che delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati o contro terra.</p> <p>Gli interventi devono interessare l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al <b>25%</b> della <b>superficie disperdente lorda</b> dell'edificio stesso nel rispetto dei requisiti di trasmittanza previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Fra gli interventi ammessi rientra anche la coibentazione del tetto, a condizione che</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l'esterno,</li> <li>▪ incida su più del <b>25%</b> della superficie lorda complessiva disperdente, anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull'involucro opaco,</li> <li>▪ gli interventi portino al miglioramento di 2 classi energetiche dell'edificio, anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico.</li> </ul>	<p align="center">Edifici <b>unifamiliari</b></p> <p><b>Unità immobiliari</b> residenziali in edifici plurifamiliari <b>funzionalmente indipendenti</b> purché siano dotate - ad uso autonomo esclusivo - di impianto di riscaldamento, acqua, gas o energia elettrica e abbiano un ingresso indipendente non ad uso comune con altre unità immobiliari</p>	<p align="center"><b>€ 50.000</b></p>
	<p align="center">Edificio condominiale composto <b>da 2 a 8 unità</b> immobiliari</p>	<p align="center"><b>€ 40.000 x N. unità immobiliari</b></p>
	<p align="center">Edificio condominiale composto <b>da più di 8 unità</b> immobiliari residenziali</p>	<p align="center"><b>€ 30.000 x N. unità immobiliari oltre l'ottava</b></p>
<p>Interventi effettuati per la <u>sostituzione</u> degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ impianti (centralizzati se riguardano un condominio) per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria, a <b>condensazione</b> con efficienza almeno pari alla <b>classe A</b> di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18.02.2013, a <b>pompa di calore</b>, ivi inclusi gli <b>impianti ibridi o geotermici</b>, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo,</li> <li>▪ impianti di <b>micro-cogenerazione</b>,</li> <li>▪ impianti a <b>collettori solari termici</b> ossia pannelli solari per la produzione dell'acqua calda sanitaria per usi domestici.</li> </ul> <p>Per i <u>condomìni situati in comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione</u> in relazione al superamento dei valori limite delle polveri sottili e del biossido di azoto (Direttiva 2008/50/CE), è possibile usufruire della detrazione 110% per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, <b>se</b> il condominio è situato in un <b>comune montano</b>,</li> <li>▪ sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con <b>caldaie a biomassa</b> aventi determinate prestazioni emissive (valori classe 5 stelle), <b>se</b> il condominio è situato in comuni <b>non serviti</b> dalla rete di distribuzione del gas metano.</li> </ul>	<p align="center">Edifici unifamiliari</p> <p><b>Unità immobiliari</b> residenziali in edifici plurifamiliari <b>funzionalmente indipendenti</b> purché siano dotate - ad uso autonomo esclusivo - di impianto di riscaldamento, acqua, gas o energia elettrica e abbiano un ingresso indipendente non ad uso comune con altre unità immobiliari</p>	<p align="center"><b>€ 30.000</b></p>
	<p align="center">Edificio condominiale composto da 2 a 8 unità immobiliari</p>	<p align="center"><b>€ 20.000 x N. unità immobiliari</b></p>
	<p align="center">Edificio condominiale composto da più di 8 unità immobiliari residenziali</p>	<p align="center"><b>€ 15.000 x N. unità immobiliari oltre l'ottava</b></p>

**SUPERBONUS 110% EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SISMICO  
SPESE SOSTENUTE DAL 1° LUGLIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021\***

**INTERVENTI ANTISISMICI**

TIPO DI INTERVENTO	TIPO DI IMMOBILE E LIMITE DI SPESA	
<b>Interventi antisismici</b> per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le cui procedure autorizzatorie sono iniziate <b>dopo il 1° gennaio 2017</b>,</li> <li>▪ relativi a <b>edifici ubicati</b> nelle zone sismiche ad alta pericolosità <b>1, 2 e 3</b> (esclusa la zona 4),</li> <li>▪ inclusi quelli dai quali deriva la <b>riduzione</b> di una o due classi di <b>rischio sismico</b>, realizzati <u>anche sulle parti comuni di edifici condominiali</u>.</li> </ul>	<b>Unità immobiliari abitative</b> , anche in numero superiore a 2	<b>€ 96.000</b>
	<b>Parti comuni</b> di edifici condominiali	<b>€ 96.000 x N. unità immobiliari</b>
Spese sostenute dagli <b>acquirenti</b> delle case antisismiche ossia delle unità immobiliari <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a <b>rischio sismico 1, 2 e 3</b> (esclusa la zona 4),</li> <li>▪ che siano state oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita.</li> </ul>	<b>Unità immobiliari abitative</b> , comprese le pertinenze	<b>€ 96.000</b>

**SISTEMI DI MONITORAGGIO STRUTTURALE AI FINI ANTISISMICI**

TIPO DI SPESA	TIPO DI IMMOBILE E LIMITE DI SPESA	
Spese per la realizzazione di sistemi di monitoraggio continuo ai fini antisismici, <b>a condizione che</b> siano sostenute <u>congiuntamente agli interventi antisismici</u> .	<b>Unità immobiliari abitative</b> , anche in numero superiore a 2	<b>Rientrano nei limiti di spesa suindicati</b>
	<b>Parti comuni</b> di edifici condominiali	

**PREMI ASSICURATIVI RISCHIO EVENTI CALAMITOSI**

TIPO DI SPESA	% DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA
Premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze.  La detrazione è <b>elevata dal 19% al 90%</b> se la polizza è stipulata <u>contestualmente</u> all'esecuzione degli interventi antisismici per i quali il credito corrispondente alla detrazione spettante del 110% è ceduto all'impresa di assicurazione.	<b>90%</b> anziché il 19%  La detrazione non può essere ceduta	<b>Nessuno</b>

**\* PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE**

La detrazione del **110%** è riconosciuta per le spese sostenute nel periodo **1.07.2020 – 31.12.2021**, con un'unica eccezione.

Agli **Istituti Autonomi delle Case Popolari (IACP)** o agli enti aventi le medesime finalità sociali che realizzano, sugli immobili di proprietà destinati all'edilizia residenziale pubblica, uno degli interventi che dà diritto alla detrazione del 110%, il beneficio fiscale è **riconosciuto anche** per le spese sostenute nel **periodo 1.01.2022 al 30.06.2022**.

**SUPERBONUS 110% - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SISMICO  
SPESE SOSTENUTE DAL 1° LUGLIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021\***

**INTERVENTI "TRAINATI" EFFETTUATI CONGIUNTAMENTE AI PRECEDENTI**

**ART. 14 DEL DECRETO-LEGGE N. 63/2013**

La regola generale prevede che gli interventi *trainati* devono essere realizzati congiuntamente agli interventi *trainanti* ammessi al Super Bonus (isolamento termico, sostituzione impianti di climatizzazione invernale, antisismico), eseguiti nel periodo 1.07.2020-31.12.2021, rispettando le ulteriori condizioni:

- le relative spese devono essere sostenute nell'intervallo di tempo individuato dalla **data di inizio** e dalla **data di fine** dei lavori per la realizzazione degli **interventi trainanti** (salvo due eccezioni dovute a vincoli del codice dei beni culturali e del paesaggio o divieti dettati da regolamenti edilizi/urbanistici/ambientali)
- devono conseguire, nel loro complesso, il miglioramento di **due classi energetiche** oppure, ove non possibile, il conseguimento della **classe energetica più alta** e sempre a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.

TIPO DI SPESA	LIMITE DI SPESA
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, volti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria, quali: la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore anche non a condensazione, pompe di calore, scambiatori per teleriscaldamento, caldaie a biomasse, impianti di cogenerazione/trigenerazione, impianti geotermici e gli interventi di coibentazione.	<b>€ 153.846,15</b>
Interventi sull'involucro di edifici esistenti realizzati sugli edifici, su parti di edifici o unità immobiliari, relativi a strutture opache verticali (pareti generalmente esterne), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti).	<b>€ 92.307,69</b>
Sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno o verso vani non riscaldati, che permettano di ottenere un risparmio energetico in termini di minor calore disperso. Sono ammesse le spese anche per scuri, persiane, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso, portoni di ingresso.	<b>€ 120.000</b>
Acquisto e posa di schermature solari con marcatura CE, comprese le opere murarie necessarie alla loro installazione.	<b>€ 120.000</b>
Installazione di pannelli solari (collettori solari) per la produzione di acqua calda per usi domestici; installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda nonché per la produzione di acqua calda ed energia elettrica in quanto sistemi assimilabili ai pannelli solari.	<b>€ 92.307,69</b>
Sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con: impianti dotati di caldaie a condensazione classe A ad aria o ad acqua (se realizzati in una singola unità immobiliare anche installazione contestuale di sistemi di termoregolazione evoluti); di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza nonché impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.	<b>€ 60.000</b>
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse.	<b>€ 60.000</b>
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori.	<b>€ 153.846,15</b>
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro nonché per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.	<b>€ 60.000</b>
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali, dotati di specifiche caratteristiche, per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti a monitorare i consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti (non sono ammesse le spese per l'acquisto di telefoni cellulari, tablet, personal computer o dispositivi similari).	<b>Spesa interamente sostenuta</b>

**SUPERBONUS 110% - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SISMICO  
SPESE SOSTENUTE DAL 1° LUGLIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021\***

**SEGUE INTERVENTI "TRAINATI" - IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI**

TIPO DI SPESA	TIPO DI IMMOBILE E LIMITE DI SPESA	
Installazione di <b>impianti solari fotovoltaici connessi</b> alla rete elettrica a condizione che <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'installazione avvenga <u>congiuntamente</u> ad uno dei tre interventi che usufruiscono della detrazione del 110% quali l'isolamento termico o la sostituzione dell'impianto di climatizzazione o gli interventi antisismici,</li> <li>▪ l'energia <b>non auto-consumata</b> sia <b>ceduta</b> al Gestore dei servizi energetici GSE Spa o <b>non condivisa</b> per l'auto-consumo.</li> </ul>	<b>Singola unità immobiliare</b>  <b>Parti comuni</b> degli edifici condominiali	<b>€ 48.000</b> <u>non superiore a</u> <b>€ 2.400</b> per <u>ogni kW</u> di potenza nominale dell'impianto
Installazione <u>contestuale</u> o <u>successiva</u> di sistemi di accumulo integrati all'impianto solare fotovoltaico realizzato		<u>Rientra nel suindicato limite di</u> <b>€ 48.000</b> <u>non superiore a</u> <b>€ 1.000</b> per <u>ogni kWh</u> di capacità di accumulo

Il limite di spesa per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è **ridotto a 1.600 € per ogni kW** di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.

La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o con qualsiasi altra forma di agevolazione riconosciuta a seguito di disposizioni legislative dell'Unione Europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione. Non è altresì compatibile con gli incentivi per lo scambio sul posto.

**INTERVENTI "TRAINATI" - INFRASTRUTTURE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI**

TIPO DI SPESA	TIPO DI IMMOBILE E LIMITE DI SPESA	
Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, costi iniziali di richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 Kw, costi di allaccio.  Si tratta di punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ossia realizzati in un edificio residenziale privato o in una sua pertinenza riservato esclusivamente ai residenti. L'acquisto e posa in opera dell'infrastruttura di ricarica deve essere eseguita <u>congiuntamente</u> ad uno dei <u>due interventi</u> che usufruiscono della detrazione del 110% quali l'isolamento termico o la sostituzione dell'impianto di climatizzazione (esclusi gli interventi antisismici).	<b>Singola unità immobiliare</b>  <b>Parti comuni</b> degli edifici condominiali	<b>€ 3.000</b> per ogni infrastruttura e per ciascun contribuente